



Accompagnatore personale dell'Ospite AltaVita-IRA

REGOLAMENTO

OTTOBRE 2024

Art. 1 – Ambito di attività

1. L'Ente *AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-IRA*, assicura con il proprio personale la necessaria e completa assistenza a ciascuno dei propri Ospiti.
2. Unicamente per attività di compagnia e di soddisfacimento di richieste individuali al di fuori di quanto fornito dall'Ente, *AltaVita-IRA* autorizza la presenza di Accompagnatori personali.

Art. 2 – Rapporto diretto con l'Ospite

1. L'Accompagnatore personale è liberamente scelto dall'Ospite o da chi ne ha la rappresentanza legale o dai familiari dell'Ospite.
2. L'autorizzazione alla presenza è rilasciata da *AltaVita-IRA* su specifica richiesta dell'Ospite stesso o da chi ne ha la rappresentanza legale o dai familiari dell'Ospite.
3. Il rilascio dell'autorizzazione non instaura alcun rapporto né di subordinazione né di collaborazione tra *AltaVita-IRA* ed Accompagnatore personale, della cui attività nei confronti dell'Ospite l'Ente non assume alcuna responsabilità.
4. *Eventuali accordi economici saranno gestiti esclusivamente tra il richiedente e l'accompagnatore.*
5. *L'Accompagnatore personale pertanto non potrà vantare alcuna pretesa economica nei confronti di AltaVita-IRA.*

Art. 3 – Richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione alla presenza dell'Accompagnatore personale, all'interno di *AltaVita-IRA*, viene effettuata attraverso la compilazione di apposito modulo (MS-

AAP) presso l'Ufficio Servizio Sociale prima dell'inizio dell'attività e dovrà indicare:

- a) nome e cognome dell'Ospite;
 - b) nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico della persona incaricata alla funzione di Accompagnatore personale, che dovrà aver compiuto il 18° anno d'età.
2. La richiesta dovrà essere corredata da:
 - a) fotocopia di valido documento di identità;
 - b) copia di regolare permesso di soggiorno nel caso di persona non comunitaria;
 - c) *Accettazione informativa sulla privacy.*
 3. La richiesta dovrà essere inoltrata al Responsabile dell'Unità Organizzativa Strutture Residenziali e Centri Diurni, tramite il Servizio Sociale per la necessaria autorizzazione.

Art. 4 – Esclusività di rapporto con l'Ospite

1. È fatto divieto di svolgere attività di accompagnamento a più Ospiti nella stessa fascia oraria.
2. Ogni sostituzione, anche temporanea, fra accompagnatori personali dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Sociale e al coordinatore della Residenza in cui è accolto l'ospite.

Art. 5 – Permesso

1. All'Accompagnatore personale sarà rilasciata *copia dell'autorizzazione*, che gli darà il diritto di accedere *all'Ente*, durante l'orario di apertura *al pubblico salvo, necessità particolari*. In caso di richiesta, il permesso dovrà essere, prontamente, esibito dall'Accompagnatore personale.

Art. 6 – Segni di riconoscimento

1. L'Accompagnatore personale per aver accesso in *Ente* deve: avere con sé *copia dell'autorizzazione* di cui all'art. 5, primo comma per poterlo esibire in caso di richiesta.

Art. 7 – Comportamenti

1. L'attività dell'Accompagnatore personale all'interno dell'*Ente* dovrà essere improntata alla massima correttezza e discrezione senza interferire nell'organizzazione del personale dipendente.

2. L'Accompagnatore personale dovrà comunicare al coordinatore di Residenza ogni notizia sulle condizioni di salute dell'Ospite.

3. L'Accompagnatore personale è tenuto al rispetto del diritto alla riservatezza, come diritto fondamentale della persona previsto dal *GDPR 679/2016*, relativamente ad ogni informazione che gli derivi dalla sua presenza in *Ente*, rilasciando apposita dichiarazione.

4. *Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione e alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito alla cessazione dell'attività di Accompagnatore.*

5. *L'Accompagnatore è tenuto in caso di situazioni di emergenza ad attenersi alle indicazioni delle planimetrie di evacuazione affisse nelle pertinenti aree e alle disposizioni della squadra di emergenza dell'Ente.*

Art. 8 – Limitazioni e divieti

1. L'Accompagnatore personale non può in nessun caso essere assimilato per funzioni e attribuzioni al personale di assistenza diretta.

2. All'Accompagnatore personale è pertanto fatto divieto in particolare di:

- introdurre e parcheggiare mezzi di trasporto all'interno dell'*Ente*;

- entrare ed uscire dall'*Ente* durante l'orario di chiusura della Portineria;
- entrare nelle cucinette di Reparto, nelle stanze di medicazione, nel guardaroba ed in ogni altro locale di servizio;
- consumare alimenti all'interno della Residenza;
- usare materiali ed apparecchiature in dotazione dell'*Ente*;
- somministrare alimenti *all'interno dell'Ente*, salvo previa autorizzazione scritta del Medico di Residenza, *come da apposito modulo MS-AAPS*;
- somministrare alimenti non forniti dall'*Ente*, salvo previa autorizzazione scritta del Medico di Residenza, *come da apposito modulo MS-AAPS*;
- somministrare medicinali di qualsiasi tipo ed eseguire prestazioni di esclusiva pertinenza infermieristica.

Art. 9 – Allontanamento

1. Qualora l'Accompagnatore personale contravvenga alle disposizioni di cui al presente Regolamento, potrà essere immediatamente allontanato dal Personale dipendente dell'*Ente* presente, che rivesta la qualifica più elevata, avvisando, il prima possibile, della circostanza i familiari.

Art. 10 – Trattamento dati personali

1. *I dati personali dell'Accompagnatore personale dell'Ospite saranno trattati per la finalità esplicitata nell'art. 1, comma 2, del Regolamento in conformità all'art. 13 del GDPR 679/2016 da personale autorizzato e per il tempo strettamente necessario collegato alla permanenza dell'Ospite.*

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Le presenti disposizioni, *assunte con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'IRA n. 44/2010, aggiornate con determine dirigenziali n. 184 del 23 aprile 2018 e n. 282 del ottobre 2024*, diventano norme regolamentari dell'*Ente*; pertanto tutti gli interessati, per quanto di competenza, sono tenuti alla loro piena e completa osservanza.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo on line dell'*Ente* della determinazione di approvazione; cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

~~AltaVita~~IRA Padova

Sede Istituzionale:

Piazzale Mazzini, 14 – tel. 049/8241511

Centro Servizi Beato Pellegrino:

Via Beato Pellegrino, 192 - tel. 049/8241711

Centro Servizi Giusto Antonio Bolis:

Piazza Beatrice de Claricini, 12 - tel.
049/8241611 Selvazzano Dentro (PD)

Pensionato Piaggi:

Piazzale Mazzini, 16 - tel. 049/8241511

Centro Diurno Casa Famiglia Gidoni:

Via Mons. Fortin, 34 - tel.
049/8241564

Centro Diurno Monte Grande:

Piazza Beatrice de Claricini 12 - tel.
049/8241611 Selvazzano Dentro (PD)